

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 205-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TAMBRONI ARMAROLI)

Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 205, recante la proroga delle gestioni esattoriali fino al 31 dicembre 1984, è stato presentato dal Governo nella impossibilità — dato il breve tempo intercorso dal suo insediamento — di elaborare un riordinamento organico della riscossione in tempo utile per la sua entrata in vigore al 1° gennaio 1984. Trattandosi quindi di prorogare l'attuale regime soltanto per il 1984, il Governo non ha ritenuto opportuno apportarvi modifiche, cosicché il disegno di legge, oltre alle disposizioni tecnicamente collegate con la proroga, contiene solo una facoltà di rinuncia alla proroga stessa, da esercitarsi entro il 10 novembre prossimo, che viene data agli esattori e ai ricevitori provinciali che non desiderino proseguire nel 1984 il rapporto in atto con lo Stato.

Il Governo ha proposto la proroga seguendo la normale via di produzione legislativa: confidava in una rapida approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento (la cennata facoltà di rinuncia entro il 10 novembre richiede una sollecita entrata in vigore del provvedimento).

Il disegno di legge era stato pertanto deferito (il 5 ottobre) alla 6^a Commissione in sede deliberante.

La discussione presso la 6^a Commissione non si è però conclusa positivamente: nella seduta del 12 ottobre scorso, i senatori comunisti, contrari alla proroga del vigente regime esattoriale, avrebbero acconsentito alla conclusione della discussione in sede deliberante solo se il Governo e la maggioranza avessero accolto qualche proposta di modifica del regime da prorogare. Ciò non essendo verificato, è stata richiesta la rimessione all'Assemblea, e l'esame è proseguito e si è concluso nella sede referente.

In tale sede è stato accolto un emendamento, all'articolo 3, proposto dai senatori comunisti, di portata marginale (pone limitazioni alle assunzioni di personale da parte delle gestioni esattoriali) ed infine mi è stato dato mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione con l'indicata modifica.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

11 ottobre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

La Commissione rileva peraltro che in larga misura la corresponsione degli aggi riguarda versamenti tramite le esattorie alla tesoreria dello Stato, tal che appare preferibile istituire la possibilità di versamenti diretti e, di conseguenza, introdurre una coerente disciplina provvisoria.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore TARABINI)

12 ottobre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a maggioranza. Voto contrario ha espresso il Gruppo comunista, in generale, sull'intero provvedimento, e, in specie, sul disposto del secondo comma dell'articolo 3. È stata richiesta altresì dal Gruppo comunista la riduzione degli aggi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

La gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per il periodo 1975-1983, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984. Resta ferma la misura dell'aggio determinata con le modalità previste dall'articolo 31, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, per le riscossioni mediante ruoli, nonché quella prevista dall'articolo 22 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, per le riscossioni mediante versamenti diretti.

La gestione delle esattorie conferite alla Società esattorie vacanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984.

Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano vincolate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare, entro il 10 novembre 1983, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'intendente di finanza, atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite al rinunciante.

Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si è avvalso della facoltà di ri-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*Identico.***Art. 2.***Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

nuncia alla proroga possono essere conferite d'ufficio per l'anno 1984 con aggio non superiore a quello determinato ai sensi delle disposizioni richiamate nel primo comma dell'articolo 1. Se il conferimento d'ufficio non può essere effettuato entro il 30 novembre 1983, le stesse devono essere conferite alla Società esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524.

Con decreto del Ministro delle finanze la gestione di esattorie conferite alla Società esattorie vacanti può essere trasferita, previo assenso della Società stessa, ad istituti ed aziende di credito titolari di altre esattorie che ne facciano richiesta. In tal caso la misura dell'aggio non può superare quella richiamata nel primo comma dell'articolo 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, devono essere intese nel senso che la relativa disciplina si applica anche alla Società indicata nell'articolo 7 dello stesso decreto.

Art. 3.

La convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con il decreto ministeriale 27 dicembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 1975, n. 122, è prorogata fino al 31 dicembre 1984.

Nei confronti degli esattori le cui gestioni sono prorogate per effetto dell'articolo 1 e nei confronti degli esattori cui sono state conferite gestioni esattoriali a norma del secondo comma dell'articolo 2, la integrazione d'aggio per l'anno 1983 è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sarà pari a quella applicata per l'anno 1983; per l'anno 1984 gli importi indicati nei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

commi quinto e sesto dell'articolo 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1983.

Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-1973 al periodo 1964-1974 e per il decennio 1974-1983 al periodo 1975-1984 ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ai fini del calcolo dell'indennità prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per il 1984 la maggior somma di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo articolo deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

Identico.

Art. 4.

Identico.